



PROVINCIA di VITERBO
Deliberazione del Consiglio Provinciale

Deliberazione N. 9 del 18.04. 2013	OGGETTO: Legge 190/2012. programma delle misure anticorruzione - determinazioni
--	--

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 11.10 e seguenti nella sede istituzionale dell'Amministrazione provinciale e nella consueta sala consiliare, convocato dal Presidente nelle forme di rito, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno in sessione straordinaria di 1° convocazione. All'appello risultano:

Presente Assente			Presente Assente		
Camilli Piero Presidente Consiglio	x		Galli Francesco	x	
Meroi Marcello Presidente Giunta	x		Casini Felice		x
Consiglieri:			Meraviglia Alfio	x	
Bartolacci Fabio	x		Grattarola Federico	x	
Serra Salvatore		x	Carai Salvatore		x
Staccini Roberto	x		Palozzi Maurizio		x
Bruni Vincenzo		x	Battisti Bengasi		x
Cuzzoli Alessandro	x		Cappelli Angelo	x	
Capitoni Bruno	x		Luzi Mirco		x
Mantuano Gianluca	x		Angelelli Alessandro	x	
Fracassini Antonio	x		Ciancolini Gemini		x
Torromacco Marco	x		Francola Giovanni	x	
Bigiotti Francesco		x	Saladino Raffaele		x
Assessori:			Danti Andrea		x
Equitani Paolo Vice Presidente		x	Fratlicelli Giuseppe	x	
Ambrosini Luigino		x	Santucci Giovanni Maria	x	
Bianchini Paolo		x	Vita Franco	x	

Partecipa, con funzioni consultive referenti e di assistenza (art. 97, comma 4 lett. a del decreto legislativo 267/2000), il Segretario Generale Carlo De Angelis che cura la verbalizzazione.

Assume la Presidenza il consigliere Piero Camilli in qualità di Presidente del Consiglio il quale, accertata la presenza del numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

La seduta è pubblica.

Proposta di deliberazione redatta dal dirigente del settore Affari Generali, che si sottopone all'approvazione del Consiglio avente ad oggetto :

“Legge 190/2012. Programma delle misure anticorruzione - determinazioni ”.

Premesso che la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione reca importanti novità in materia anche per gli Enti locali con la previsione di nuovi adempimenti;

Considerato che la su menzionata normativa demanda all'adozione di un apposito Piano triennale che individui linee per il monitoraggio e le misure da adottare per combattere il fenomeno della illegalità e della corruzione;

Preso atto che le azioni previste sono in armonia con il Regolamento adottato in materia di controlli interni;

Ritenuto opportuno provvedere alla approvazione in quanto la normativa prevede tempi ristretti per l'adozione;

Vista la proposta di Piano allegato alla presente proposta redatta dal Segretario Generale;

Dato atto che la proposta non comporta impegno di spesa e quindi non assume rilevanza contabile;

PROPONE di

Approvare la proposta di Piano triennale per la lotta al fenomeno della corruzione e dell'illegalità all'interno della Provincia di Viterbo nel testo allegato che si compone di una relazione esplicativa e n. 12 articoli.

Il presente piano assume valore regolamentare ed entrerà in vigore nei modi e termini di cui all'art. 94 del vigente Statuto.

/./././

Sulla sopraestesa proposta di deliberazione si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D. Lgs 267/2000 FAVOREVOLE attestante la regolarità e correttezza amministrativa.

Il Dirigente
Dott. Giancarlo Maria Manetti

Sulla sopraestesa proposta di deliberazione si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267: ESENTE

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Su relazione del Presidente Meroi;

Sentito il consigliere Grattarola il quale ritiene l'argomento non urgente in quanto non sono state approvate linee dalla conferenza Stato Autonomie locali ed inoltre nel momento attuale ritiene non opportuna una modifica delle attribuzioni ai dirigenti.

Il consigliere Galli che ritiene i limiti economici fissati troppo ristretti rispetto alla legge.

Cappelli il quale ritiene il limite di quindici giorni fissato all'art. 9 troppo breve per l'attuazione del programma.

Il Presidente Meroi il quale evidenzia come il Piano non disciplini le attribuzioni della dirigenza che è competenza del Presidente.

Capitoni il quale ritiene che il Piano non costituisca un aggravio delle procedure ma una garanzia in più per la correttezza amministrativa.

Mantuano che ritiene utile in questa fase esplicitare tutti i dubbi onde evitare fraintendimenti interpretativi dopo l'approvazione.

Bartolacci il quale ritiene importante approvare il Piano e che infine chiede una breve sospensione dei lavori alle ore 12.05 per un confronto sull'argomento. Sospensione che posta in votazione è approvata all'unanimità.

Alle ore 12.30 i lavori riprendono con la presenza di tutti i consiglieri già prima presenti.

Sentito il Presidente il quale comunica che è stata concordata una modifica dell'art. 9 prevedendo la rotazione dei dirigenti 30 giorni dopo l'entrata in vigore del piano.

Preso atto che la modifica posta in votazione è approvata all'unanimità.

Quindi vista la retroestesa proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione che precede ed il programma delle misure anticorruzione come emendato allegato alla presente deliberazione.
- Di demandare al dirigente proponente l'adozione dei conseguenti atti di gestione.
- Di dare esecuzione al presente atto ai sensi dell'art. 134 comma III del D. Lgs. 267/2000.

Si dà atto che il testo integrale degli interventi registrato e trascritto è riportato in apposito resoconto della seduta che si intende acquisito sin d'ora al presente verbale, anche se materialmente consegnato successivamente alla trascrizione e conservato presso l'archivio provinciale.

**PROGRAMMA DELLE MISURE
ANTICORRUZIONE**

Triennio 2013/2015

PRESENTAZIONE

Il presente programma anticorruptivo è stato redatto ai sensi della legge 190/2012, ritenendo il precetto normativo di immediata applicazione, pur non condividendo l'interpretazione a favore della perentorietà del termine del 31 marzo 2013 nei confronti degli Enti Locali. Viene redatto dal Segretario generale nella duplice veste anche di Presidente dell'Organismo di Audit del controllo interno previsto dall'apposito regolamento. Il programma si compone di due parti: la relazione esplicativa che, in fase descrittiva, introduce i contenuti del programma e ne delinea i confini; una seconda parte costituita da un articolato che definisce i contenuti prescrittivi e costituisce il Piano anticorruzione in senso stretto voluto dalla legge.

Marzo 2013

Il Segretario Generale

Carlo De Angelis

INDICE	pag. 2
Presentazione	pag. 3
PARTE PRIMA	
Relazione introduttiva	pag. 4
PARTE SECONDA	
Art. 1 – Finalità	pag. 10
Art. 2 – Contenuto	“
Art. 3 – Attività a rischio	“
Art. 4 – Indicatori di rischio	pag. 11
Art. 5 – Principi di conformazione	“
LA PREVENZIONE	
Art. 6 – I controlli	pag. 13
Art. 7 – La trasparenza	“
Art. 8 – La formazione	pag. 14
Art. 9 – I principi organizzativi	pag. 15
Art.10 – I principi comportamentali	“
Art.11 – Il responsabile della prevenzione	pag. 16
Art.12 – Norma finale	pag. 17

PARTE PRIMA – Relazione introduttiva.

A) Il contesto normativo istituzionale

Il piano costituisce lo strumento di attuazione dell'azione che lo Stato con decisa fermezza ha posto in essere a contrasto di quei comportamenti diretti a infrangere le regole sociali; in senso generale l'abuso del proprio potere al fine di ottenere vantaggi privati.

L'azione esplicita i contenuti della Convenzione dell'ONU 31/10/2003, che ha vincolato ciascuno Stato a praticare politiche di prevenzione della corruzione, ratificata con la legge 3/08/2009 n. 116. Attua le linee guida espresse dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa dirette a rafforzare la lotta alla corruzione ed eliminare le carenze nelle politiche nazionali.

L'azione dello Stato italiano ha trovato concreta disciplina nella legge 6/11/2012 n. 190 diretta a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

A livello istituzionale sono individuati tre soggetti preposti alle strategie anticorruzione:

- Il Comitato Interministeriale, costituito con DPCM 16/01/2013, che ha il compito di elaborare linee guida;
- Il Dipartimento F.P. che ha il compito di promuovere l'azione governativa e di dirigere la proposta del Piano Nazionale;
- La Commissione Indipendente per la valutazione, trasparenza e integrità (CIVIT) che è individuata come Autorità Nazionale Anticorruzione, approva il Piano Nazionale ed esercita funzioni di vigilanza e controllo sull'efficacia delle misure adottate.

Il Piano è triennale e va approvato ogni anno entro il 31 gennaio (per il 2013 entro il 31 marzo). Tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Decr. Leg.vo 165/2001 sono chiamate a concorrere all'azione governativa; il comma 60 dell'art. 1 della legge 190 prevede la partecipazione di Regione ed EE.LL. attraverso intese da concludere nella conferenza di cui all'art. 8 del Decr. Leg.vo 281/97, facendo intuire che ciascun Ente Locale dovrà adottare il proprio Piano redatto sulla base delle predette intese. Ciò fa cadere la perentorietà del termine del 31 marzo 2013 relativamente agli EE.LL.

B) Finalità

Il Piano si pone come strumento di riflessione e di programmazione di una azione di governo diretta a stabilire comportamenti e modalità operative idonee a prevenire, rilevare e reprimere fenomeni di corruzione nell'ambito dell'esercizio di Pubbliche Funzioni.

In tale contesto promuove una rete di rapporti tra gli organi interni dell'organizzazione provinciale e favorisce il controllo esterno da parte dei cittadini.

C) I contenuti

Stante la pluriennalità del Piano e la sua natura programmatica la funzione è attratta nella competenza del Consiglio Provinciale ai sensi dell'Art. 42 del Decr. Leg.vo 267/2000.

Il Piano dovrà delimitare il proprio campo di applicazione ed individuare le c.d. "Attività a rischio", cioè, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, quelle attività che facciano supporre un rischio più elevato di corruzione.

Quindi dovrà stabilire strumenti di prevenzione del rischio individuando soggetti affidatari, e stabilendo tempi e modalità applicative.

Dovrà inoltre individuare le implicazioni conseguenti al verificarsi dell'evento corruttivo. Dovrà infine individuare il responsabile del Piano, fissandone compiti, funzioni e responsabilità e regolando i suoi rapporti con la Dirigenza dell'Ente.

Il Piano completa gli strumenti già disciplinati con il regolamento dei controlli interni approvato dal Consiglio Provinciale e ne costituisce occasione di completamento e rafforzamento.

D) Campo di applicazione (le attività a rischio)

Il programma dovrà individuare le attività maggiormente esposte al rischio corruzione. A tal fine dovrà porsi particolare attenzione alle attività selettive per le assunzioni e le progressioni di carriera, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 53 del Decr. Leg.vo 165/2001.

Oggetti sensibili potranno essere le concessioni, assegnazioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economico patrimoniali.

Dovranno essere attenzionate le attività di rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, occupazioni, rilascio di abilitazioni e licenze; le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e i procedimenti di gestione dei relativi contratti.

Il campo di applicazione sarà aggiornato a cadenza annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno sulla base del Piano nazionale, e del Decreto interministeriale di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge 190/2012.

E) Indicatori di rischio

L'analisi dei casi di conclamata corruzione sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, ha fatto rilevare costanza comportamentale tale da costituire una casistica tipologica ricorrente.

Ad esempio:

- I gruppi di interesse ricorrentemente cercano di influenzare le politiche di intervento a proprio favore; l'influenza politica aumenta la possibilità di rendita di posizione favorendo gli investimenti improduttivi (consulenze, intermediazioni) rispetto a quelli produttivi

(innovazione, ricerca); assume quindi rilevanza la preventiva definizione di regole del gioco certe;

- I gruppi di interesse privilegiano nuove opere che coinvolgono rilevanti risorse piuttosto che la manutenzione delle esistenti, che richiedono minore impiego di risorse; assume rilevanza la decisione sul tipo di investimento;
- I gruppi di interesse non hanno simpatia per le procedure concorsuali, ma privilegiano procedure ristrette (trattative, proroghe); assume rilevanza il ricorso a procedure ad evidenza pubblica.

Tali considerazioni inducono a introdurre meccanismi di allertamento che consentono di prevenire il fenomeno corruttivo. Di qui la opportunità di individuare elementi che possano costituire campanelli di allarme. Dagli studi di settore siamo stati in grado di estrapolare almeno sette indicatori di rischio.

1) Confusione di interessi

Quando fosse riscontrato che l'interlocutore della P.A. abbia interessi in comune con i soggetti decisionali o sia a questi legato da vincoli di coniugio o di parentela e affinità entro il terzo grado, il passo può essere breve. Tale circostanza può essere evitata attraverso dichiarazione liberatorie degli interlocutori e l'obbligo di astensione imposto ai soggetti decisionali;

2) Assenza di programmazione

Gli interventi o le decisioni estemporanee, seppur il più delle volte giustificati dall'urgenza, spesso più dichiarata che reale, possono nascondere accordi elusivi dei principi della correttezza amministrativa e favorire la realizzazione di interessi privati. L'assenza di programmazione spesso non garantisce la congruità dei prezzi praticati con evidente favore per il privato interlocutore. La circostanza può essere evitata vietando interventi non programmati o, nei casi di reale urgenza, imporre il mercato CONSIP;

3) Assenza di libera concorrenza

La richiesta di requisiti eccessivamente onerosi con riferimento all'affidamento di appalti, determinano una riduzione delle partecipazioni e favoriscono la concentrazione di gruppi di interessi con conseguente ricorrenza di turbative d'asta. La circostanza può essere evitata alimentando il ricorso alle procedure aperte, alla semplificazione documentale e alla reale applicazione del principio comunitario del "*favor participationis*";

4) Mancata pubblicità

L'assenza di un bando di gara, la sua intenzionale incompletezza, l'assenza di pubblicizzazione o la insufficienza di notizie, facilitano infiltrazioni corruttive. La circostanza può essere neutralizzata imponendo la sussistenza di appositi bandi o avvisi e la loro più ampia pubblicizzazione. Va imposta anche la pubblicizzazione delle procedure e dei loro esiti;

5) Anomalie delle offerte

Lo svolgimento della gara con un numero limitato di offerte, la validazione della gara con la presentazione di una sola offerta, la equivalenza economica delle offerte, la mancata verifica delle offerte anomale, sono tutti fattori che inducono a dubitare sulla correttezza dell'azione amministrativa. Criticità che possono essere evitate limitando quanto più possibile il ricorso

a procedure ristrette, limitando il ricorso al cottimo finanziario rimodulandone il livello di ribassi minimi, favorendo il più possibile il ricorso a procedure aperte;

6) Alterazione del livello dei prezzi

L'applicazione artificiosa degli strumenti di gestione dei contratti (perizie variante, deroghe o esclusione penali, proroghe dei tempi contrattuali) che porti ad una rilevante variazione dei costi, altera l'equilibrio del sinallagma contrattuale e persegue interessi privati in luogo del pubblico interesse. Il fenomeno può essere arginato togliendo la flessibilità nella gestione degli appalti, favorendo la progettazione a corpo rispetto a quelle a misura, limitando fortemente le perizie di variante, concludendo appalti a prezzo chiuso e chiavi in mano;

7) Alterazione tempi procedurali

La dilatazione dei termini di consegna o di ultimazione nasconde spesso interesse a prolungare i rapporti per ottenere maggiorazioni qualitative e quantitative degli appalti.

Il fenomeno è arginato con la rigidità contrattuale;

Occorre a tal proposito che vengano individuati meccanismi di controllo che si impongano come obbligatori al verificarsi di almeno due degli indicatori di rischio; a tal fine possono essere utilizzate metodologie ed organismi previsti dal regolamento sui controlli interni già approvato dal Consiglio, avendo cura che in tale processo siano coinvolti tutti gli organi di consulenza o controllo interni (O.I.V. – Collegio revisione) di cui l'Ente è già dotato.

Sarà utile prevedere anche strumenti che da un lato incoraggino i percorsi informativi da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti e, dall'altro consentano agli stessi concorrenti di segnalare formalmente eventuali irregolarità.

F) la prevenzione del rischio

Il fenomeno corruttivo va senza dubbio accertato, verificato e sanzionato, ma va soprattutto prevenuto. L'attività di prevenzione costituisce la base da cui prendere le mosse per costruire il sistema anticorruttivo. La fase di prevenzione non va svolta in modo estemporaneo o collegata a strumenti episodici, ma va svolta con strumenti che ne assicurino la continuità e praticati con assiduità quotidiana. Sono individuati come strumenti di prevenzione la rete dei controlli delle fasi attuative dei procedimenti, la trasparenza dei procedimenti, la formazione del personale.

1) Controllo in fase di attuazione

Il presente programma deve trovare piena integrazione con l'applicazione del regolamento sui controlli interni, ed in particolare sui controlli di regolarità amministrativa di recente applicazione. L'esercizio del controllo preventivo, sia nella forma espressiva dei pareri tecnici, sia nella forma dell'audit facoltativo, costituirà già una prima forma di deterrente; più incisivo l'audit nella forma obbligatoria che sottopone a valutazione la regolarità degli atti sulle materie oggetto di particolari limitazioni e vincoli posti dalla legge.

Particolarmente significativo è ancora il controllo successivo che sottopone a valutazione interi procedimenti mediante esame di tutti gli atti afferenti ciascun procedimento al fine di valutarne la regolarità; si tratta degli atti gestionali che il più delle volte divengono veicoli di attività corruttiva proprio nella fase attuativa.

Il controllo successivo è stato progettato per costituire nell'immediato un deterrente; nel medio periodo per analizzare i procedimenti più a rischio; nel lungo periodo per

completarne l'analisi di tutti i procedimenti indirizzandoli verso la regolarità ed omogeneità dei comportamenti.

2) La trasparenza

Il principio della trasparenza dell'azione amministrativa rispecchia il principio della pubblicità degli atti amministrativi.

Ai fini anticorrittivi, non è però sufficiente la mera pubblicazione delle deliberazioni degli organi collegiali o dei provvedimenti monocratici.

E' necessario che tutta l'attività venga aperta all'esterno in modo tale che chiunque possa prendere conoscenza anche dei comportamenti individuali degli organi pubblici. Quindi un qualcosa in più rispetto alla pubblicazione dei *curricula* dei dirigenti, delle loro retribuzioni, dello stato patrimoniale degli amministratori e titolari di cariche pubbliche, dei tassi di assenza del personale, che peraltro rispondono ad altrettanti obblighi di legge.

La trasparenza è un principio che non si esaurisce nella fase statica di pubblicazione di dati, ma diviene dinamica nel momento in cui investe l'agire della Pubblica Amministrazione. Allora trasparenza sta a significare anche rendere facilità di accesso ai cittadini mediante la pubblicazione dell'evolversi dei procedimenti sul sito web dell'Ente; di dare informazioni sulle azioni economico-finanziarie e rendere gli strumenti contabili (bilanci e loro variazioni) occasione di confronti partecipativi; la diffusione dell'uso della posta elettronica; la introduzione dell'uso della P.E.C., rendendola obbligatoria tra gli uffici; di rendere pubblici i punti informatici di accesso agli uffici dell'Ente; di dare massima diffusione allo svolgersi dei procedimenti di gara e dei loro risultati.

3) La formazione

La formazione costituisce innanzitutto una occasione di meditazione individuale e di richiamo morale alla correttezza, alla regolarità e alla legalità; costituisce uno strumento di conoscenza e di aggiornamento professionale nelle evoluzioni del quadro normativo; costituisce infine una occasione di confronto di esperienze e di relazioni interdisciplinari. La formazione dovrà avere occasioni periodiche attraverso specifiche programmazioni.

G) il responsabile della prevenzione

La legge 190 (art. 1 comma 7) prevede la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione. La funzione è riservata al ruolo dirigenziale (nei piccoli Comuni al Segretario Comunale) e, nel silenzio della legge, può essere attribuita ad una figura monocratica o anche ad un intero ufficio e la scelta, avendo natura di controllo, è riservata alla competenza del Consiglio Provinciale. Non possono ovviamente essere nominati o coinvolti nell'esercizio della funzione di prevenzione coloro che siano stati oggetto di provvedimenti giudiziari di condanna o di provvedimenti disciplinari; è opportuno che non vengano coinvolti i Dirigenti preposti agli appalti o al patrimonio (maggiormente esposti) o assegnati alle segreterie politiche; è inoltre opportuno che vengano coinvolti Dirigenti in posizioni di stabilità.

Nell'ordinamento provinciale è quanto mai opportuno che venga utilizzato un organo collegiale, presieduto dal Segretario Generale. A tal fine è auspicabile che tale figura venga individuata nell'organismo di audit già previsto nel regolamento sui controlli interni all'art. 5, il quale svolge il ruolo di controllo successivo obbligatorio su funzioni esposte.

Il responsabile, anche se in forma collegiale, esercita a livello locale le funzioni attribuite al Dipartimento della Funzione Pubblica; quindi elabora la proposta di Piano con i contenuti di cui all'art. 1 comma IX della legge, gestisce la formazione del personale ed introduce meccanismi di monitoraggio, ad evitare che la violazione del Piano possa comportare la responsabilità disciplinare.

PARTE SECONDA – Piano anticorruzione

Art. 1

Finalità

Il piano, a sostegno dell'analoga azione governativa prevista dalla legge 190/2012, ha lo scopo di prevenire, rilevare e reprimere fenomeni di corruzione nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organi, titolari di settori, servizi ed uffici provinciali.

Art. 2

Contenuti

Il Piano completa ed integra gli strumenti di verifica previsti dal regolamento provinciale sui controlli interni approvato dal Consiglio Provinciale.

Individua, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, le attività maggiormente soggette a rischio corruzione.

Individua gli strumenti di prevenzione del rischio, i soggetti affidatari dell'attività di prevenzione, i tempi e le modalità di espletamento.

Stabilisce le implicazioni conseguenti all'evento corruttivo.

Individua il responsabile del Piano, fissandone compiti, funzioni e responsabilità.

Art. 3

Attività a rischio

Sono individuate, nell'ambito delle funzioni svolte della Provincia, le seguenti attività considerate a rischio corruzione:

- 1) Svolgimento di concorsi e prove selettive per l'accesso a posti di ruolo per l'assunzione a tempo determinato e per le progressioni di carriera;
- 2) Rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 53 del Decr. Leg.vo 165/2001;
- 3) Concessione, assegnazione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e comunque attribuzione di vantaggi economico patrimoniali di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati;
- 4) Rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, occupazioni suolo pubblico, accessi carrai e pedonali, allacciamento a pubblici servizi, recinzioni, ponteggi, impianti aerei e sotterranei, installazioni pubblicitarie, copertura fossi, derivazioni d'acqua, escavazione pozzi, impianti energia alternativa, trasporto e smaltimento rifiuti, estrazione e trasporto terra e inerti;
- 5) Rilascio di abilitazioni e licenze per attività di caccia e pesca;
- 6) Svolgimento delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche in riferimento alle scelte delle modalità di selezione;

- 7) Procedimenti di gestione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume, noli a freddo e a caldo.

Art. 4

Indicatori di rischio

Sono definiti indicatori di rischio quegli elementi comportamentali che inducono a percepire il fenomeno di corruzione.

Sono individuati a mero titolo esemplificativo i seguenti indicatori di rischio:

- a) **Confusione di interessi**, quando sia accertato che l'interlocutore della Pubblica Amministrazione abbia interessi in comune con i soggetti decisionali o sia a questi legato da vincoli di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;
- b) **Assenza di programmazione**, quando si rilevi che l'azione non sia inserita in un programma di intervento, risulti priva di progettazione, sia il frutto di interventi o decisioni estemporanee;
- c) **Limitazione della libera concorrenza**, quando nell'affidamento di appalti, di lavori, servizi e forniture si privilegiano procedure dirette a limitare numericamente la partecipazione di potenziali concorrenti;
- d) **Mancanza di pubblicità**, quando l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture o la erogazione di benefici economici o il riconoscimento ai privati di utilità, sia praticato senza un idoneo sistema di pubblicità;
- e) **Anomalia delle offerte**, quando sia validata una gara in presenza di una sola offerta o sia stata rilevata la equivalenza economica della offerta o non si sia proceduto alla verifica delle offerte ai sensi dell'art. __ del D.L. 163/2001;
- f) **Alterazione livello dei prezzi**, quando sia accertata una rilevante variazione dei prezzi attraverso una applicazione artificiosa degli strumenti di gestione dei contratti (proroghe termini, deroghe o esclusione penali, perizie di variante);
- g) **Alterazione tempi procedurali**, quando sia accertata una artificiosa dilatazione dei termini di consegna o di ultimazione e comunque dei termini procedurali, soprattutto quelli finali.

Art. 5

Prevenzione: Principi di conformazione

a) **Programmazione**

I procedimenti di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, i procedimenti che rechino vantaggi di qualsiasi tipologia e natura e comunque quelli preposti al rilascio degli atti di cui al precedente art. 3, non possono essere attivati, salvo casi di sopravvenuta e improrogabile urgenza, se non inclusi in un atto programmatico della Amministrazione Provinciale.

b) **Astenzione**

Qualora gli organi decisori, politici o burocratici dei procedimenti di cui al I° comma, sui quali incombe l'obbligo di preventiva specifica analisi rilevino la sussistenza di vincoli di

coniugio, parentela e affinità entro il terzo grado con i propri interlocutori hanno l'obbligo di dichiararlo e di astenersi dal procedimento. Analogo obbligo dichiarativo incombe sui partecipanti al procedimento sia interni che esterni; tale circostanza dovrà essere indicata negli avvisi pubblici.

c) Pubblicità e semplificazione

I procedimenti di cui al I° comma potranno essere attivati solo mediante preventiva pubblicazione di appositi bandi o avvisi pubblici che consentano la massima diffusione delle iniziative e favoriscano il più possibile la partecipazione degli interessati. A tal fine la documentazione di partecipazione dovrà essere fornita dagli uffici provinciali su modelli prestampati.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Piano tutti i settori provinciali dovranno implementare e consentire la gestione dei procedimenti con modalità elettronica.

d) Libera concorrenza

La provincia di Viterbo intende privilegiare il principio della libera concorrenza.

In conseguenza i procedimenti di affidamento di appalti di lavori di importo fino 50.000 euro, e di servizi e forniture di importo fino a 20.000 euro, salvo casi di sopravvenuta e improrogabile urgenza, saranno svolti mediante procedura aperta.

La validazione dei procedimenti con una sola offerta valida, potrà essere praticata solo al secondo esperimento di gara, dopo che il primo sia risultato deserto o con una sola offerta.

Lo svolgimento della procedura di gara, in assenza di violazioni a prescrizioni del bando richieste a pena di nullità, saranno svolte nell'interesse dell'Ente applicando il principio comunitario del "Favor Participationis".

Il ricorso al cottimo fiduciario sarà praticato ponendo in gara, a ribasso sul limite regolamentare, almeno tre concorrenti scelti nell'elenco delle ditte di fiducia con criterio di rotazione.

e) Gestione appalti

La programmazione degli appalti di lavori, servizi e forniture dovrà privilegiare metodi di affidamento che limitino il più possibile la lievitazione dei prezzi. La progettazione, sin dalla fase preliminare, dovrà eseguire preventivamente analisi, perizie, approfondimenti, sopralluoghi e sondaggi tali da poter determinare costi definitivi e non approssimativi e non soggetti a revisione.

La gestione degli appalti dovrà essere programmata in modo tale che il rischio di esecuzione incomba sull'appaltatore nell'ambito del c.d. "Rischio d'impresa" e non sulla stazione appaltante.

I computi metrici e prestazionali saranno redatti in modo tale da concludere appalti a corpo e chiavi in mano.

Il metodo a misura sarà applicato ove sia dimostrato che corrisponda all'interesse dell'Ente e non comporti maggiori oneri economici.

L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei Dirigenti e dei responsabili di servizi comporterà responsabilità disciplinare e, come tale, sarà valutato dall'Organo Interno di Valutazione.

Art. 6

Prevenzione: I controlli

Il presente Piano, ai fini della attività di prevenzione e di accertamento degli eventi di corruzione, si avvale dell'Organismo di Audit interno previsto dall'articolo 5 del regolamento sui controlli interni.

Qualora i soggetti, interni o esterni, che abbiano parte in uno dei procedimenti di cui al precedente Art. 3, avvertono l'esistenza di gravi indizi di corruzione, la segnalano all'Organismo di Audit interno fornendo dettagliata descrizione dei gravi indizi. Ai fini del presente Piano ricorrono gravi indizi quando venga accertato il contemporaneo verificarsi nello stesso procedimento di almeno tre degli indicatori di rischio di cui al precedente art. 4.

L'Organismo di Audit procederà alla verifica delle segnalazioni, effettuerà i riscontri istruttori con poteri ispettivi e trarrà le conclusioni del caso con decisione di archiviazione o di contestazione.

In quest'ultimo caso proporrà all'organo burocratico di vertice i provvedimenti consequenziali di natura amministrativa avendo cura, nei limiti del possibile, di salvaguardare la conclusione del procedimento.

E' fatto comunque salvo l'obbligo di denuncia in sede penale nel caso in cui emergano comportamenti rilevanti con riferimento, a titolo esemplificativo, ai reati di: concussione (art. 317 c.p.), corruzione (art. 318/322 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Art. 7

Prevenzione: La trasparenza

La pubblicità statica

La Provincia si adegua al principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.L.vo 150/2009. Entro un anno dall'adozione del presente Piano saranno completate tutte le procedure di pubblicazione sul sito internet con apposito link, di facile consultazione, dei dati dell'attività della Provincia previsti da disposizioni di legge, ed in particolare:

- La pubblicazione delle deliberazioni ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo 267/2000;
- La pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali di gestione;
- In apposita sezione dedicata alla "struttura organizzativa" saranno indicati i settori di attività, i dirigenti assegnati, i responsabili dei servizi, le modalità di contatto (telefono, fax, mail, posta certificata); saranno indicati anche i componenti, loro curricula e compensi degli Organi di Valutazione e di Controllo;
- In apposita sezione intitolata "trasparenza, valutazione e merito" saranno pubblicati i curricula dei dirigenti, il loro trattamento economico e i risultati delle valutazioni annuali;
- In apposita sezione dedicata ai "regolamenti" saranno pubblicati tutti i testi regolamentari, in particolare: regolamento delle performances, programma per la trasparenza, codice disciplinare, regolamento dei controlli interni, Piano anticorruzione, contratto decentrato integrativo, fondo delle risorse decentrate;
- In apposita sezione dedicata alla "contabilità" saranno pubblicati annualmente i dati macroeconomici relativi al bilancio di previsione, al PEG, al rendiconto, le partecipazioni societarie e i loro risultati gestionali, secondo le risultanze del bilancio consolidato;

- In apposita sezione dedicata agli “organi istituzionali” saranno indicati i componenti degli organi elettivi e di governo e per ciascuno: i dati reddituali e patrimoniali risultanti dalla dichiarazione dei redditi, beni immobili e mobili registrati, partecipazioni societarie, consistenza di titoli obbligazionari, titoli di Stato, titolarità di fondi di investimento, SICAV e intestazioni fiduciarie (art. 42 bis D.L.vo 267/2000);
- In apposita sezione dedicata a “contributi e compensi” sarà pubblicata la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili ad imprese, l’attribuzione di corrispettivo e compensi a persone, professionisti, imprese ed Enti privati; sarà pubblicata anche la attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art. 12 della L. 241/90, ad Enti pubblici e privati. A tal fine saranno indicati: i beneficiari e loro dati fiscali, importo, norma o titolo di riferimento, l’ufficio e il responsabile del procedimento, i criteri per la scelta del beneficiario, gli eventuali progetti, i contratti e i capitoli prestazionali.

La pubblicità dinamica

Entro un anno dall’adozione del Presente Piano saranno censiti, in apposito documento avente natura regolamentare, tutti i procedimenti amministrativi di cui sono titolari gli uffici e servizi provinciali.

Per ciascun procedimento sarà fissato il tempo massimo di conclusione con termini di trenta, sessanta, novanta e centoventi giorni in relazione alla complessità del procedimento, in modo tale da garantire celerità e certezza temporale.

Tutti i procedimenti saranno gestiti con modalità informatica finalizzata, nel medio periodo, alla modalità elettronica con firma digitalizzata.

La gestione informatizzata dovrà estendersi anche alla modulistica di riferimento.

L’utenza dovrà essere messa in grado di attivare e gestire il procedimento di proprio interesse dall’esterno, ed avere modo in ogni momento di conoscerne lo stato e grado di evoluzione.

A far data dell’1/01/2014 è reso obbligatorio l’uso della PEC nei rapporti interni tra gli uffici provinciali.

Art. 8

Prevenzione: la formazione

La Provincia si pone l’obiettivo di costituire un circuito informativo che renda edotti i propri dipendenti circa i rischi di infiltrazioni corruttive nei procedimenti amministrativi. A tal fine faciliterà la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di corruzione e loro evoluzioni in ambito provinciale e nazionale.

Alla attività informativa sarà affiancata attività formativa mediante corsi di aggiornamento ed eventi formativi mirati per il personale adibito alle attività previste al precedente art. 3.

Entrambe le attività, informativa e formativa, saranno attuate in sinergia con gli altri Enti interessati (Prefettura, Forze dell’Ordine, Associazioni mirate e Centri di studio).

I soggetti preposti alle attività informativa e formativa dovranno risultare estranei alla Provincia. Sarà garantito almeno un evento formativo all'anno con organismo abilitato.

Art. 9

Prevenzione: principi organizzativi

E' fatto obbligo a tutti i dipendenti di ogni ordine e grado di comunicare al proprio organo burocratico di vertice, non appena ne vengano a conoscenza, ogni possibile fatto che possa indurre a percepire il fenomeno corruttivo.

Nella consapevolezza che la permanenza a tempo indefinito nello stesso ufficio incrementi la possibilità di esposizione al *rischio corruttivo*, il personale dirigente assegnato alle attività di cui al precedente art. 3 è soggetto con provvedimento presidenziale a rotazione biennale; il personale non dirigente assegnato alle stesse attività è soggetto con provvedimento segretariale, da adottare sentiti i dirigenti interessati, a rotazione con la stessa cadenza temporale.

In sede di prima applicazione la rotazione sarà applicata nei successivi 30 gg. dall'entrata in vigore del Piano.

Il responsabile del procedimento al quale è affidata l'istruttoria dovrà rigorosamente rispettare l'ordine cronologico degli atti; i casi di urgenza dovranno essere puntualmente motivati.

La oggettività e correttezza amministrativa nello svolgimento dei procedimenti sarà verificata dall'Organismo di Audit di cui all'art. 5 del regolamento sui controlli interni.

Entro il 1° gennaio 2014 saranno attivati sistemi informatici di rilevazione e conservazione dei dati identificativi di tutti coloro che accedono agli uffici provinciali. L'accesso libero dovrà essere sempre più limitato e comunque consentito solo in fasce orarie prestabilite. L'accesso dei dipendenti deve essere consentito in modo tale da garantire l'identificazione personale. L'accesso dei visitatori deve essere consentito mediante preventivo riconoscimento e successiva conservazione dei dati personali.

Art. 10

Prevenzione: principi comportamentali

Il dipendente di ogni ordine e grado:

- Conformare la propria condotta ai principi di buon andamento, imparzialità, correttezza, buona fede, trasparenza; orientare la propria azione alla massima efficacia, efficienza ed economicità; astenersi sempre in caso di conflitto di interessi;
- Non chiedere e non accetta, per sé o per altri, direttamente o indirettamente, da terzi o da propri subordinati, regali od altre utilità per compiere o aver compiuto atti del proprio ufficio;

- Non accetta incarichi di collaborazione, né conclude contratti, con soggetti che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività del proprio ufficio;
- Non utilizza il proprio ruolo per ottenere utilità che non gli spettino;
- Utilizza il materiale e le attrezzature in dotazione esclusivamente per ragioni del proprio ufficio;
- Nei rapporti con il pubblico dichiara la propria identità e le funzioni attribuite, opera con spirito di servizio, cortesia e correttezza; indirizza l'utente all'ufficio competente; evita di esprimere apprezzamenti sull'amministrazione di dipendenza; conforma la propria azione agli standard di qualità e quantità contenuti nelle "carte dei servizi";
- Osserva il segreto d'ufficio ed applica la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali.

Il personale con qualifica dirigenziale o equiparato, inoltre:

- Preventivamente alla assunzione dell'incarico fornisce la propria situazione reddituale e patrimoniale risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- Comunica le situazioni di possibile conflitto di interessi proprio o del proprio coniuge, parenti o affini entro il terzo grado;
- Uniforma la propria azione e le risorse assegnate al raggiungimento degli obiettivi attribuiti;
- Assegna le istruttorie in base al principio di professionalità e con criteri di rotazione;
- Attiva tempestivamente, in presenza di illecito, le denunce penali e alla Corte dei Conti e adotta azioni di tutela nei confronti di eventuali segnalanti.

Art.11

Il responsabile della prevenzione

La funzione del responsabile della prevenzione è attribuita all'Organismo di Audit interno di cui all'art. 5 del regolamento sui controlli in terni.

L'Organismo è presieduto, coordinato e diretto dal Segretario Generale e composto da due dirigenti di settore: del Settore Finanziario in forma fissa e da altro dirigente soggetto a rotazione annuale, non facente parte di uffici di diretta collaborazione degli organi politici, né di organismi preposti ai procedimenti disciplinari.

Non potranno far parte dell'Organismo dirigenti destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o di provvedimenti disciplinari per fatti compiuti in danno dell'Ente di dipendenza, al cui verificarsi seguirà la decadenza *ipso Jure* dall'incarico dirigenziale.

L'Organismo, ai fini del presente Piano, potrà individuare referenti di settore con i quali stabilire una rete informativa per un più incisivo esercizio della funzione anti corruttiva.

L'Organismo sarà dotato di specifiche risorse umane, strumentali e finanziarie per garantire il compiuto esercizio della funzione ed attuare il piano delle formazioni di cui al precedente art. 8.

L'Organismo provvede in via ordinaria:

- All'aggiornamento annuale del presente Piano;
- Alla predisposizione del piano formativo annuale dei dipendenti assegnati agli uffici e servizi a rischio di cui al precedente Art. 3, alla sua attuazione ed alla verifica della sua efficacia;
- A proporre al segretario generale la periodica rotazione del personale assegnato agli uffici e servizi di cui al precedente art. 3.

La mancata adozione delle misure di formazione o la mancata attuazione del piano formativo da parte dell'Organismo sarà oggetto di valutazione da parte dell'Organismo interno di Valutazione.

L'Organismo anticorruptivo risponde in sede disciplinare del verificarsi di un fenomeno corruttivo all'interno dell'Ente, qualora:

- Non abbia provveduto agli aggiornamenti annuali del presente Piano;
- Non abbia osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1 della Legge 190/2012;
- Non abbia vigilato sulla corretta applicazione del presente Piano.

L'Organismo risponde in sede disciplinare qualora abbia ommesso di rilevare ripetute violazioni del Piano.

L'Organismo qualora riscontri fatti che possano presentare rilevanza disciplinare effettua tempestivamente le comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare; effettua altresì denuncia alla Sezione regionale della Corte dei Conti ove ravvisi ipotesi di danno erariale ai sensi dell'art.1 della legge 20/94; alla Procura della Repubblica e alla Autorità Nazionale Anticorruzione ove ravvisi ipotesi di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

Art. 12

Norma finale

Gli organi politici uniformano la loro condotta ai principi di cui al presente piano, in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlo De Angelis

IL PRESIDENTE

~~Riero Camilli~~

Il presente atto:

- viene affisso all'Albo Provinciale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
- diverrà esecutiva ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 per:

X

decorrenza di dieci giorni dalla pubblicazione

immediata eseguibilità

Viterbo, 02 MAG. 2013

Il Funzionario Incaricato
Dino Cannone